



Disegno

Decreto federale concernente il programma degli immobili del DDPS 2021

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 17 febbraio 2021² sull'esercito 2021,
decreta:

Art. 1 Principio

Il programma degli immobili del DDPS 2021 è approvato.

Art. 2 Stanziamento di crediti d'impegno

Sono stanziati i seguenti crediti d'impegno:

	mio. fr.
a. Adeguamento di infrastrutture di condotta delle Forze aeree	66
b. Ampliamento dell'infrastruttura logistica a Burgdorf	163
c. Concentrazione della piazza d'armi di Frauenfeld, 3a tappa	69
d. Concentrazione della piazza d'armi di Drogens, 2a tappa	45
e. Partecipazione all'impianto di tiro indoor di Sion	26
f. Risanamento del centro d'istruzione dell'UFPP di Schwarzenburg	34
g. Altri progetti immobiliari 2021	225

Art. 3 Trasferimenti tra i crediti d'impegno

¹ Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) è autorizzato a procedere a trasferimenti tra i crediti d'impegno di cui all'articolo 2 lettere a–f.

¹ RS 101

² FF 2021 372

² Mediante trasferimenti di crediti, i singoli crediti d'impegno possono essere aumentati del 5 per cento al massimo.

Art. 4 Delega della facoltà di specificazione

La facoltà di specificazione per il credito d'impegno concernente gli altri progetti immobiliari 2021 è delegata al DDPS.

Art. 5 Disposizione finale

Il presente decreto non sottostà a referendum.